



0688328/04/12/2009

AI SINDACI DEI COMUNI
DELLE MARCHE
LORO SEDI
ANCI
PROVINCE
CONFCOMMERCIO
CONFESERCENTI
CGIL
CISL
UIL

CAMERE DI COMMERCIO

E p.c. ASSESSORE AL COMMERCIO
Dott. VITTORIANO SOLAZZI
SEDE

E p.c. DIRIGENTE DEL SERVIZIO
INTERNAZIONALIZZAZIONE,
CULTURA, TURISMO E COMMERCIO
Dott. RAIMODO ORSETTI
SEDE

Oggetto: L.R. n:27/09 - Testo Unico in materia di commercio.- Chiarimenti concernente l'applicazione della normativa.

Con riferimento all'oggetto e per quanto di competenza amministrativa dei comuni, questa struttura regionale comunica che in base *all'art. 99 comma 5*, continuano ad applicarsi le normative ed i regolamenti attuativi di settore abrogate fino all'emanazione dei regolamenti attuativi regionali. Pur tuttavia poiché alcuni istituti del testo unico non necessitano di alcun regolamento è conseguenziale l'immediata applicazione stessi.

Nello specifico, salvo eventuali integrazioni e modifiche, **sono entrati in vigore a partire dal 28/11/2009:**

Art. 8 (requisiti morali)

Art. 9 (Requisiti professionali per il commercio alimentare)

In questa fase di transizione ed in attesa dei criteri e modalità della giunta regionale risultano (comma 4) validi i corsi professionali di cui alla precedente normativa.

Relativamente al comma 5 si specifica quanto segue:

Fino all'entrata in vigore della L.R. 27/09 (28/11/2009) sono considerati acquisiti i requisiti professionali, di cui alla L.R. 26/99 in ottemperanza al D.L.vo n. 114/98 **art. 5:**

comma b " Aver esercitato in proprio per almeno due anni nell'ultimo quinquennio, l'attività di vendita all'ingrosso o al dettaglio di prodotti alimentari; o aver prestato la propria opera, per almeno due anni nell'ultimo quinquennio , presso imprese esercenti l'attività nel settore alimentare, in qualità di dipendente qualificato addetto alla vendita o all'amministrazione o, se trattasi di coniuge o parente o affine, entro il terzo grado dell'imprenditore, in qualità di coadiutore familiare , comprovata dalla iscrizione all'INPS "



comma c " essere stato iscritto nell'ultimo quinquennio al registro esercenti il commercio di cui alla legge 11 giugno 1971 n. 426 per uno dei gruppi merceologici individuati dalle lettere a) b) e c) dell'articolo 12, comma 2 del decreto ministeriale 4 agosto 1988 n. 375.

Art. 29 (vendite straordinarie)

Art. 30 (vendite di liquidazione)

Art. 31 (vendite di fine stagione)

Art. 32 (vendite promozionali)

Art. 55 (orari)

Art. 56 (pubblicità dei prezzi)

Art. 61 (requisiti morali e professionali)

In questa fase di transizione ed in attesa dei criteri e modalità della giunta regionale risultano (comma 8) validi i corsi professionali di cui alla precedente normativa.

Art. 96 (Potere sostitutivo)

Art. 97 (Fondo unico per il commercio)

Art. 98 (disposizioni finanziarie)

Art. 99 (Norme transitorie e finali)

Art 100 (Abrogazioni)

Cordiali saluti

*Il Dirigente
(Dott. Pietro Talarico)*